

REGOLAMENTO (CEE) N. 269/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

che stabilisce l'aiuto definitivo alla produzione concesso ad alcuni prodotti trasformati a base di pomodori per la campagna 1992/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, e riguardante in particolare i prodotti trasformati a base di pomodori, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1755/92⁽³⁾, dispone che l'aiuto alla produzione sia ridotto, per la campagna in corso, in caso di superamento del limite di garanzia; che, inoltre, il superamento del limite di garanzia è calcolato in base ai quantitativi oggetto delle domande di aiuto alla produzione presentate nel corso della campagna 1992/93;

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 ha fissato, per la campagna 1992/93, un limite di garanzia corrispondente a 6 596 787 t di pomodori freschi; che 4 317 339 t sono destinate alla fabbricazione di concentrati di pomodoro, 1 543 228 t alla fabbricazione di pomodori pelati interi e 736 220 tonnellate alla fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che, in base alle comunicazioni finali effettuate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE)

n. 2010/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, recante deroga per la campagna 1992/93, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽⁴⁾, i quantitativi oggetto di domanda d'aiuto alla produzione sono stati di 3 639 989 tonnellate per il concentrato, 1 107 313 tonnellate per i pomodori pelati interi e 849 279 tonnellate per gli altri prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che quanto precede sta ad indicare come non c'è superamento del limite di garanzia e che quindi l'aiuto provvisorio alla produzione per gli altri prodotti trasformati a base di pomodori fissato dal regolamento (CEE) n. 2023/92 della Commissione diventa definitivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto provvisorio alla produzione stabilito dal regolamento (CEE) n. 2023/92 è definitivo per i prodotti elencati nell'allegato I.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 11.